

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N°80213470588)

MINISTERO DELLA DIFESA
NAVARM
19864
Repertorio
in data 1.10.2009

T/1110

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa
Direzione Generale degli Armamenti Navali - NAVARM
ed il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI),
costituito con atto a rogito del Notaio
Ignazio DE FRANCHIS in data 05/06/2009 Rep. n°96483
fra la Ditta SELEX Sistemi Integrati S.p.A. - con
sede in Roma (Mandataria) e le Ditte SELEX
COMMUNICATIONS S.p.A. con sede legale in Genova,
GALILEO AVIONICA S.p.A. con sede in Campi Bisenzio
(FI) e ELETTRONICA S.p.A. con sede in Roma
(Mandanti), per la fornitura di una prima tranche
di parti di rispetto (pp.dd.rr) e attrezzature
speciali di bordo e di terra del Sistema di
Combattimento (S.d.C.) della Nuova Unità Maggiore
"Cavour" (NUM) per l'importo complessivo di €
17.522.656,99 (euro diciassettemilionicinquecento-
ventiduemilaseicentocinquantasei/99), più lotti
opzionali, per la fornitura della restante tranche
di parti di rispetto (pp.dd.rr) e attrezzature
speciali di bordo e di terra del Sistema di

Combattimento (S.d.C.) della Nuova Unità Maggiore
"Cavour" NUM per l'importo complessivo di €
10.165.023,84 euro diecimilionicentosessanta-
cinquemilaventicinque/84).

L'anno duemilanove, il giorno 16 del mese di
LUGLIO in Roma in una sala del Ministero
della Difesa - NAVARM - Codice Fiscale
n°900213470586.

Innanzi a me, Alberto DI GIUSEPPE, Ufficiale
Rogante del Ministero della Difesa - NAVARM,
autorizzato a ricevere gli atti di interesse
dell'Amministrazione della Difesa non assistito dai
testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della
legge 16/02/1913 n°89, modificato dalla legge del
28/11/2005 n°246,

SONO COMPARI:

- la Dott.ssa Giorgia PELLI, Dirigente nel
Ministero della Difesa - Direzione Generale degli
Armamenti Navali in rappresentanza
dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal
Decreto del Direttore Generale del 22/01/2009, in
corso di registrazione,
e per il R.T.I., che nel corso del presente
contratto sarà chiamato "il R.T.I.",
- il Sig. Fabrizio TANCREDI nato a Roma il

30/05/1959, in qualità di Procuratore Speciale della Ditta SELEX Sistemi Integrati S.p.A. - con sede legale in Roma - Via Tiburtina n°1231 (codice fiscale n°05576291008) come risulta dal Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciati dalle C.C.I.A.A. di Roma in data 06/05/2009 e dalla Procura Speciale n°96484 di Rep. in data 05/06/2009.

Da tali certificati, allegati al presente contratto, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente il R.T.I. stesso.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico - amministrativa.

PREMESSO

1. Che NAVARM con il contratto n°19697 di repertorio in data 11/12/2007, registrato alla Corte dei Conti reg. n°3 fg. n°326 in data 01/04/2008, ha acquisito dal sopracitato R.T.I. il completamento del Supporto tecnico logistico integrato del S.d.C. di Nave CAVOUR, costituito da:
- lotti di fornitura base relativi a:

John Pardi

ffell

45.1

- manuali tecnici informatizzati, corsi di addestramento, banca dati logistica, liste dei pp.dd.rr. e delle attrezzature speciali; attività di integrazione del supporto logistico;
 - Lotti di fornitura opzionali relativi al Supporto in Vita per i primi tre anni, suddivisi in tre distinti sublotti annuali, da esercitarsi di anno in anno a partire dal 2° semestre del 2009;
2. che tutti i pp.dd.rr. necessari alla definizione delle liste di cui al precedente punto (fornitura base) sono stati già individuati sulla scorta dei risultati di una specifica conferenza logistica, che tra l'altro ha permesso di assegnare anche un ordine di priorità dei pp.dd.rr.;
3. che l'acquisizione dei sopraccitati pp.dd.rr. è, come anche indicato nel contratto di rep. n°19697 del 11/12/2007, condizione necessaria per rendere operativi i sublotti opzionali di supporto in vita di cui al precedente punto 1;
4. che, per esigenze tecnico/amministrative legate alla esigua disponibilità di fondi nell'E.F. 2008, NAVARM intende acquisire in via prioritaria una prima quota delle sopraccite pp.dd.rr. e attrezzature speciali del SDC, al fine di costituire una base di partenza per la formazione

delle scorte di bordo/terra del CAVOUR ed assicurare le condizioni necessarie per l'esercizio dell'opzione relativa all'attività di Supporto in Vita (TS) per il primo anno della nave stessa, a decorrere dal 2° semestre 2009;

5. che al fine di integrare le scorte di bordo/terra del CAVOUR ed assicurare le condizioni necessarie per il prolungamento dell'attività di supporto in vita T.S. per 3 anni della nave stessa, potrà essere esercitata dall'A.D. l'opzione per l'acquisizione delle restanti pp.dd.rr. o per una parte di esse, sino al completamento delle liste di cui al punto 2, in base alla ulteriore disponibilità dei fondi che potrà essere erogata nel presente E.F. o nei successivi prossimi tre EE.FF.;

6. che a seguito della determinazione a contrarre n°116 del 20/06/2008, è stata inviata richiesta di offerta al R.T.I. in data 22/07/2008;

- il R.T.I. ha presentato in data 09/10/2008 la propria offerta estesa a tutte le pp.dd.rr. di cui al precedente punto 2. ;

- un'apposita Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificando la congruità dei prezzi dei singoli pp.dd.rr.;

Roberto Tondelli

Offici

1.2.7.7

in data 21/11/2008, tali prezzi sono stati sottoposti all'accettazione del R.T.I., contestualmente alla richiesta di accettazione del prezzo ritenuto congruo per la fornitura della prima quota e della restante tranche (lotti opzionali) di pp.dd.rr. di cui al precedente punto 4.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE).

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le condizioni generali fissate nel Capitolato Generale d'Oneri per i contratti stipulati dall'A.D., approvato con D.M. n°200 in data 14/04/2000, che, benché non allegate al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante e che le parti contrattuali dichiarano di ben conoscere.

ARTICOLO 2 - (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO).

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 3 - (OGGETTO).

3.1. Il R.T.I. si impegna a fornire una prima tranche di PPDDRR e di attrezzature speciali del SDC di Nave CAVOUR necessarie a costituire le

scorte di bordo e di terra come da allegato 1. Il R.T.I. inoltre si impegna a fornire la restante tranche, opzionale, di pp.dd.rr. come da allegato 2, dietro l'eventuale esercizio da parte dell'A.D. dell'opzione, totale o parziale, anche in successive fasi, entro tre anni successivi all'approvazione del presente contratto.

La fornitura viene suddivisa nei seguenti lotti come da allegato 1:

- Lotto 1: Parti di rispetto e attrezzature speciali per apparati di fornitura SELEX S.I.;

- Articolato nei seguenti sublotti

Sublotto 1A: pp.dd.rr. del CMS;

Sublotto 1B: pp.dd.rr. del METOC, PEO, AUSILIARI SDC, BREA1, BREA2, CONV1, CONV2, QS, RADI, TRASFORMATORI, REFR e SQ;

sublotto 1C: pp.dd.rr. del DTS, IPF SIR M5, SCLAR e IPF SIR RS;

Sublotto 1D: pp.dd.rr. del NAVRAD, NAVS, NOCR e RAN 40L;

Sublotto 1E: pp.dd.rr. del RASS.

- Lotto 2: Parti di rispetto e attrezzature speciali per apparati di fornitura SELEX COMMUNICATIONS;

- Lotto 3: Parti di rispetto e attrezzature

speciali per apparati di fornitura GALILEO
AVIONICA;

- Lotto 4: Parti di rispetto e attrezzature
speciali per apparati di fornitura Elettronica;

- articolato nei seguenti Sublotti:

Sublotto 4A,

Sublotto 4B.

- Lotto 5: Parti di rispetto e attrezzature
speciali per apparati di fornitura SELEX S.I.;

- articolato nei seguenti sublotti:

Sublotto 5A: pp.dd.rr. del CMS;

Sublotto 5B: pp.dd.rr. del METOC, PEO AUSILIARI
SDC, BREA1, BREA2, CONV1, CONV2, QS, RADZ,
TRASFORMATORI, REFR e SQ;

Sublotto 5C: pp.dd.rr. del DTS, IFF SIR M5, SCLAR e
IFF SIR RS;

Sublotto 5D: pp.dd.rr. del NAVRAD, NAVS;

Sublotto 5E: pp.dd.rr. del RAN 40L;

Sublotto 5F: pp.dd.rr. del IFF-M425, NOCR,
PROCESSORE LOGISTICO, TACAN, EVAC, MLV-CAE-EAE,
AUSILIARI SDC-SIT E PRES;

Sublotto 5G: pp.dd.rr. del RASS;

- Lotto 6: Parti di rispetto e attrezzature
speciali per apparati di fornitura SELEX
COMMUNICATIONS;

- Lotto 7: Parti di rispetto e attrezzature speciali per apparati di fornitura GALILEO AVIONICA;

- Lotto 8 Parti di rispetto e attrezzature speciali per apparati di fornitura ELETTRONICA;

- articolato nei seguenti Sublotti:

Sublotto 8A,

Sublotto 8B.

Lotti opzionali come da allegato 2 (opzionale):

- Lotto 9 (opzionale): Parti di rispetto e attrezzature speciali per apparati di fornitura SELEX S.I.;

- Lotto 10 (opzionale): Parti di rispetto e attrezzature speciali per apparati di fornitura SELEX COMMUNICATIONS;

- Lotto 11 (opzionale): Parti di rispetto e attrezzature speciali per apparati di fornitura GALILEO AVIONICA;

- Lotto 12 (opzionale). Parti di rispetto e attrezzature speciali per apparati di fornitura Elettronica S.p.A.

3.3 Le pp.dd.rr. e le attrezzature speciali indicate nell'allegato "1" e nell'allegato "2 (opzionale)" al presente contratto, dovranno essere comprensive dei dati di identificazione e codifica

Scandi

Feltri

Stu

1. 7/79

NATO.

La fornitura dovrà corrispondere alle prescrizioni di cui all'allegato "1" e all'allegato "2 (opzionale)" che, sottoscritti dal contraente, costituiscono parte integrante del presente contratto.

3.4. Per le norme attualmente in vigore in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro D.L.vo 09/04/2008 n°81, per la presente fornitura non viene redatto il DVR in quanto sulla base delle informazioni attualmente disponibili non si prevedono costi aggiuntivi per la messa in opera di prescrizione di sicurezza necessarie ad eliminare rischi da interferenze.

ARTICOLO 4 - (PREZZO).

L'importo complessivo relativo alla fornitura di cui all'allegato 1 (prima tranche proprietaria di PP.DA.RR. e delle attrezzature speciali) è di € 17.822.656,99 (euro diciassettemilioricinquencentoventiduemilaseicentocinquantasei/99), di cui € 14.363,59 (euro quattordicimilairecentosessantatre/59) per costi inerenti alla sicurezza del lavoro connessi alla fornitura in questione.

L'importo complessivo relativo alla fornitura di cui all'allegato 2, fornitura opzionale, della

restante tranche di pp.dd.rr. è di € 10.165.023,84
(euro diecimilionicentosessantacinquemilaventi-
tre/84)di cui € 8.332,42 (euro ottomila-
trecentotrentadue/42) per costi inerenti alla
sicurezza del lavoro connessi alla fornitura in
questione.

L'opzione per la fornitura della restante tranche
di pp.dd.rr. e di attrezzature speciali potrà
essere esercitata totalmente o parzialmente, entro
1095 giorni solari dall'approvazione del presente
contratto.

I predetti importi di competenza delle Ditte del
RTI sono ripartiti come segue:

- Lotto n°1: € 5.121.841,77 (euro cinquemilioni-
centoventunomilaottocentoquarantuno/77) SELEX S.I.,
articolato nei seguenti sublotti:

- Sublotto 1A: € 1.002.768,09;

- Sublotto 1B: € 1.119.487,09;

- Sublotto 1C: € 614.444,73;

- Sublotto 1D: € 826.801,77;

- Sublotto 1E: € 1.558.339,91.

- Lotto n°2: € 943.687,53 (euro novecento-
quarantatremilaseicentottantasette/43) SELEX
COMMUNICATION S.P.A.;

- Lotto n°3: 791.504,77 (euro settecentonovantuno-

miladuecentoquattro/77) GALILEO AVIONICA S.P.A.;

- Lotto n°4: € 661.365,46 (euro seicentosessantuno-
milatrecentosessantacinque,46) ELETTRONICA S.P.A.,
articolato nei seguenti sublotto:

- Sublotto 4A: € 499.734,33;

- Sublotto 4B: € 162.631,13.

- Lotto n°5: € 7.126.926,24 (euro settemilioni-
centoventicinquemilanovecentoventisei/24) SELEX
S.r.l., articolato nei seguenti sublotto:

- Sublotto 5A: € 887.509,34;

- Sublotto 5B: € 1.879.731,23;

- Sublotto 5C: € 1.027.051,68;

- Sublotto 5D: € 1.181.386,19;

- Sublotto 5E: € 886.062,53;

- Sublotto 5F: € 583.919,99;

- Sublotto 5G: € 980.271,27.

- Lotto n°6: € 1.231.822,83 (euro unmilione-
duecentotrentunomilaottocentoventidue/83) SELEX
COMMUNICATION;

- Lotto n°7: € 779.994,44 (euro settecento-
settantanovemilanovecentonovantaquattro/44) GALILEO
AVIONICA;

- Lotto n°8: € 866.513,95 (euro ottocento-
sessantaseimilacinquecentotredici/95) ELETTRONICA
S.P.A., articolato nei seguenti sublotto:

- Sublotto 8A: € 395.801,53 ;

- Sublotto 8B: € 470.712,43.

Lotti opzionali:

- Lotto n°9 (opzionale): € 6.597.190,24 (euro seimilionicinquecentonovantasettemilacentonovanta/24)

SELEX S.I.;

- Lotto n°10 (opzionale): € 1.266.201,05 (euro unmilione duecentosessantaseimiladuecentouno/05)

SELEX COMMUNICATION;

- Lotto n°11 (opzionale): € 1.382.807,54 (euro unmilione trecentoottantadue mila ottocento sette/54)

GALILEO AVIONICA;

- Lotto n°12 (opzionale): € 918.825,01 (euro novecentodiciottomilaottocentoventicinque/01)

ELETTRONICA S.P.A..

ARTICOLO 5 - (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA).

Il R.T.I. dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità e a parità di termini e condizioni.

In caso di violazione rilevata durante il periodo

F. L. L. L.

Epfer

L. L. L.

di esecuzione del contratto, anche attraverso controlli a campione eseguiti dalla A.D., il R.T.I. si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di dismissione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'A.D. versa ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dal R.T.I. a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intende vincolata anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 6 - (DEPOSITO CAUZIONALE).

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto per la prima tranche (lotti 1 - 8), il R.T.I. ha presentato, quale deposito cauzionale, le seguenti Polizze fideiussorie per un importo totale di € 876.132,84 (euro ottocentosettantasei milacentotrentadue/84) pari al 5% dell'importo complessivo contrattuale, poiché le Ditte costituenti il R.T.I. sono in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000:

- SELEX S.I.: Polizza Fideiussoria n°800517993 di €

612.388,40, rilasciata dalla Carige Assicurazioni S.p.A. sede di Roma, Via A.Torlonia n°16, in data 05/06/2009;

- SELEX COMMUNICATIONS: Polizza Fideiussoria n°109037357 di € 108.775,52, rilasciata dalla ALLIANZ S.p.A. - Div. Allianz Subalpina - sede di Roma, Via dei Giuochi Istmici n°15, in data 27/05/2009;

- GALILEO AVIONICA: Polizza Fideiussoria n°109037377 di € 78.574,96, rilasciata dalla ALLIANZ S.p.A. - Div. Allianz Subalpina - sede di Roma, Via dei Giuochi Istmici n°15, in data 01/06/2009;

ELETTRONICA: Polizza Fideiussoria n°1835013, di € 76.393,97 rilasciata dalla COFACE ASSICURAZIONI - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. sede di Roma, Via Boezio n°14, in data 11/06/2009.

Per la fornitura della restante tranche - lotti opzionali - il R.T.I., presenterà il deposito cauzionale, con le medesime modalità di cui sopra, solo dopo il relativo esercizio da parte dell'A.D., e comunque prima dell'inizio della decorrenza dei termini fissati per le forniture delle pp.dd.rr..

Le predette polizze saranno svincolate proporzionalmente, lotto per lotto, dopo l'avvenuto

collaudo, consegna, accettazione e codifica delle parti di rispetto costituenti ogni singolo lotto.

ARTICOLO 7 - (TERMINI DI ADEMPIMENTO E COLLAUDO).

7.1. PRESENTAZIONE AL COLLAUDO.

7.1.1 I lotti/Sublotti 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2, 3, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 6 e 7 di cui all'articolo 3 del presente contratto, saranno presentati al collaudo definitivo presso le officine delle ditte costituenti il R.T.I. entro 365 giorni solari decorrenti dal giorno di ricezione, da parte del R.T.I., della comunicazione con la quale verrà notificata l'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge. Per i Sublotti 4A, 4B, 8A E 8B i predetti termini di presentazione al collaudo saranno rispettivamente di 330 gg.ss. (sublotto 4A E 8A) e 450 gg.ss. (sublotto 4B E 8B).

I lotti opzionali saranno presentati al collaudo definitivo presso le officine delle Ditte costituenti il R.T.I. entro 365 giorni solari decorrenti dal giorno di ricezione, da parte del R.T.I., della comunicazione con la quale verrà notificato l'avvenuto esercizio dell'opzione.

L' A.D. potrà esercitare l'opzione, totale o parziale, per la fornitura dei pp.dd.rr. di cui

ai lotti opzionali 9, 10, 11, 12 entro il termine di 1095 giorni solari decorrenti dal giorno di ricezione, da parte del R.T.I., della comunicazione con la quale verrà notificata l'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge.

7.1.2 La comunicazione da parte del R.T.I. di approntamento al collaudo dei lotti dovrà espressamente contenere la dichiarazione che:

- a) i lotti stessi rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;
- b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione di collaudo.

7.1.3. I lotti presentati al collaudo dovranno inoltre essere accompagnati dall'attestato di conformità e relativa documentazione riepilogativa, secondo quanto previsto al successivo articolo 18 e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/06 (REACH) di cui al "Documento Tecnico" allegato al presente contratto. In mancanza di detti documenti la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

7.2. COLLAUDO.

Felice Perini

egf

1.9.93

7.2.1. Il collaudo dei lotti/Sublotti 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2, 3, 4A, 4B, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 6, 7, 8A e 8B verrà effettuato presso le sedi delle Ditte costituenti il R.T.I., a cura di una Commissione della MMI appositamente costituita presso l'Ufficio Tecnico Territoriale (U.T.T.) di Roma secondo le norme in uso nell'A.D. richiamate al precedente articolo 1.

All'atto del collaudo la Commissione dovrà eseguire le verifiche e gli accertamenti relativi alla identificazione dei materiali mediante codice a barre e NUC delle pp.dd.rr. e delle attrezzature speciali oggetto di fornitura.

In caso di esercizio dei lotti opzionali il collaudo verrà effettuato con le stesse modalità di cui sopra.

7.2.2. La suddetta Commissione almeno 30 giorni solari prima della data di effettiva presentazione al collaudo dovrà verificare se il R.T.I. abbia avuto la disponibilità dei NUC. Si evidenzia che nel caso di indisponibilità del NUC nei tempi sopra riportati e per cause non imputabili al R.T.I., la presentazione al collaudo sarà considerata valida.

7.2.3. Il R.T.I. è tenuto a fornire il personale e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle

prove prescritte per i collaudi.

7.2.4. In caso di rifiuto al collaudo, i lotti 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2, 3, 4A, 4B, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 6, 7, 8A e 8B relativi alla prima tranche della fornitura, ed i lotti opzionali relativi alla restante tranche di pp.dd.rr. e attrezzature speciali, dovranno essere rappresentati al nuovo collaudo entro 180 giorni solari.

I suddetti termini decorreranno dalla data di ricezione, da parte del R.T.I., della comunicazione dell'avvenuto rifiuto.

7.2.5. In caso di rifiuto ai rispettivi collaudi, le forniture relative ai lotti rifiutati non potranno essere ripresentate che una sola volta.

7.3. CONSEGNA.

Entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte del R.T.I. della comunicazione dell'avvenuto collaudo definitivo in sede/R.T.I. delle pp.dd.rr. e delle attrezzature speciali, con esito favorevole, gli stessi dovranno essere trasportati e consegnati a cura del R.T.I., debitamente imballati per conservazione di lunga durata e franco di ogni spesa, presso i magazzini di MARIAGESCO La Spezia.

7.4. ACCETTAZIONE DEI PP.DD.RR. E DELLE

ATTREZZATURE SPECIALI.

Le pp.dò.rr. e le attrezzature speciali saranno accettate dalla MMI soltanto ad avvenuta attribuzione del N.U.C.

7.5. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni del R.T.I., soggette a termini stabiliti nel presente contratto, saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione dell'ufficio ricevente dell'A.D., mediante una delle seguenti modalità:

- a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendo dalla data di ricezione della stessa;
- b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona telefax da confermare con lettera raccomandata.

Le comunicazioni dell'Amministrazione saranno effettuate, oltre che con le modalità sopraindicate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 8 - (REQUISITO DI CODIFICAZIONE).

8.1 I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che il R.T.I. si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da

quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

8.2 La codificazione e/o lo screening dei materiali oggetto della fornitura dovranno seguire la procedura SIAC messa a punto da SEGREDIFESA VI° Reparto 3° Ufficio (Organo Centrale di Codificazione).

Le informazioni, i links, la documentazione, la normativa sulla Codificazione ed i Supporti Didattici sulla Codificazione relativi alla procedura SIAC sono disponibili presso il sito Internet <http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/CODMAT/SIAC.htm>.

8.3 Per l'inserimento dei dati contrattuali il R.T.I. dovrà impiegare i seguenti codici:

-Ente Appaltante "NAVARM 1ª DIVISIONE" codice CEODIFE 900016;

- Ente Esecutore per la sola codificazione "NAVARM 1ª DIVISIONE" codice CEODIFE 900016.

ARTICOLO 9 - (Attività di screening).

9.1. Al fine di consentire da parte dell'Organo Centrale di Codificazione l'esecuzione delle attività di 'screening', per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, il R.T.I. dovrà far pervenire, sia a NAVARM 1ª Divisione, sia all'Organo

John Lombardi

eff

d. 2/2

Centrale di Codificazione, entro giorni 90 decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale nei modi di legge, la lista degli articoli in fornitura elencandoli nelle "Spare Part List for Codification" (SPLC). Tale lista dovrà essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì, presentato il Form AC 135 N.7, contenente informazioni tecnico amministrative aggiuntive. Il formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella Guida al Sistema di Codificazione. NAVARM 1^Divisione, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro giorni 30 per richiedere al R.T.I. le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere a NAVARM 1^Divisione la verifica dei dati forniti dal R.T.I. qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter codificativo. In entrambi i casi, il termine per la conclusione delle attività di screening si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per

l'acquisizione dei dati corretti. Trascorso il termine previsto per NAVARM 1^Divisione, l'Organo Centrale di Codificazione, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo provvedere entro 15 giorni al completamento delle attività di screening.

ARTICOLO 9.2 - (Proposte di codificazione).

Non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'esito dello screening per gli articoli non codificati e/o per quelli per i quali l'O.C.C. ritiene necessario aggiornare i dati, di origine nazionale o 'Non NATO', il R.T.I. dovrà inviare le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, a NAVARM 1^Divisione e all'Organo Centrale di Codificazione. Questi provvederà entro 30 giorni all'assegnazione del NUC, informandone il R.T.I., e NAVARM 1^ Divisione. Qualora la presentazione delle proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell'iter codificativo (screening e assegnazione NUC) avverrà entro 45 giorni dalla ricezione dei dati corretti.

NAVARM 1^Divisione, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 30 giorni

per richiedere al R.T.I. la modifica necessaria al soddisfacimento del requisito contrattuale.

L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere a NAVARM l' Divisione la verifica dei dati forniti dal R.T.I. qualora non ritenuti congrui per l'attività codificativa. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Per consentire all'Amministrazione della Difesa la gestione degli archivi di origine estera non codificata, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di codificazione estero competente, l'Organo Centrale di Codificazione assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente. Il pagamento della seconda rata di ogni singolo lotto, corrispondente al 10% dell'importo dello stesso, è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi, connesse con la fornitura di dati non corretti da parte del R.T.I., rilevate dagli Organi Centrali di codificazione nazionali o esteri. A tal fine l'Organo Centrale di

Codificazione comunicherà a NAVARM l'Divisione i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

ARTICOLO 9.3 - (Flusso dei dati).

Lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'Organo Centrale di Codificazione direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET).

ARTICOLO 9.4 - (Norme in vigore).

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella "Guida al Sistema di Codificazione" emanata dall' Organo Centrale di Codificazione e disponibile presso il suo sito INTERNET, che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

ARTICOLO 9.5 - (Collaudo e accettazione dei materiali).

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione, come meglio specificato al successivo articolo 9.9.

I materiali la cui codificazione risulta

incomplete, potranno essere accettate dall'Ufficio Tecnico Territoriale di Roma soltanto al termine dell'iter di codifica.

ARTICOLO 9.6 - (Collaudo e accettazione d'urgenza).

In caso di necessità e urgenza, previa autorizzazione del Direttore Generale, NAVARM 1^a Divisione può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria assegnata da MARICBGEBCO La Spezia in attuazione della normativa vigente.

ARTICOLO 9.7 (Attestazione di avvenuta codificazione).

NAVARM 1^a Divisione richiederà all'O.C.C. la redazione dell'attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.

ARTICOLO 9.8 - (Riferimenti e garanzie).

Il R.T.I. potrà prendere contatti diretti con l'Organo Centrale di Codificazione per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa. Nell'ambito della Garanzia Contrattuale, NAVARM 1^a Divisione potrà richiedere alla Ditta tutte le azioni ritenute

necessarie per completare o integrare le attività codificative eventualmente già svolte.

ARTICOLO 9.9 - (Codice a Barre).

Dopo avere completato la procedura di codificazione mediante sistema NATO, ricevuti i numeri unificati di codificazione, il F.T.I. si impegna a fornire i materiali oggetto del contratto corredati di riconoscimento mediante CAB da realizzare secondo lo standard EAN/128.

Il suddetto CAB deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie (codice di riconoscimento):

- Application Identifier (A.I.) = 7001

- N.U.C. (N.S.N.)

- Application Identifier (A.I.) = 241

REFERENCE [Codice del costruttore (Cage) + Part Number].

Per i materiali già codificati, che comunque dovranno essere sottoposti ad un controllo per la validazione della codificazione preesistente da parte dell'ufficio di codificazione (screening), il

F.T.I. dovrà apporre il CAB costituito dal NUC validato più il REFERENCE che dovrà essere trattato come REFERENCE secondario.

In entrambi i casi il codice di riconoscimento deve

essere apposto in chiaro.

Per i materiali per i quali non è prevista la codifica NATO, il R.T.I. deve, comunque, fornire l'identificazione con CAB di tipo commerciale.

L'apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280-4281 e dovrà essere compatibile con la natura del prodotto e con il suo impiego.

A corredo dei materiali oggetto della fornitura, il R.T.I. è in ogni caso tenuta a fornire su supporto informatico, sotto forma di tabella su colonne ed in formato data base commerciale (es. excel), la corrispondenza fra il CAB, il NSN ed il REFERENCE, al fine di consentire la creazione di un archivio di collegamento.

All'atto del collaudo, la commissione incaricata, dovrà:

a) verificare se il R.T.I. ha avuto la disponibilità del NUC almeno 30 giorni solari prima della data di effettiva presentazione al collaudo; in tal caso il CAB dovrà contenere sia le informazioni relative al NUC, che quelle relative al REFERENCE.

Nel caso di indisponibilità del NUC nei tempi sopra indicati il CAB potrà limitarsi a riportare solo il

REFERENCE;

b) accertare la presenza del supporto informatico predetto con le informazioni richieste.

Qualora la verifica o l'accertamento di cui ai precedenti punti a) e b) diano esito negativo, cioè nel caso in cui nel CAB e nel supporto informatico non sia riportato il REFERENCE e, se reso disponibile nei termini indicati al punto a), il NUC, la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

ARTICOLO 10 (SUBAPPALTO E SUBFORNITURE).

Non è ammesso il subappalto.

La fornitura sarà espletata dal R.T.I., e dai seguenti principali Subfornitori:

- ELSAG DATAMAT S.p.A.;
- CONSORZIO CISDEG;
- OTO MELARA S.p.A;
- THALES.

Eventuali altre subforniture saranno limitate a prodotti o servizi esistenti sul mercato destinati ad essere incorporati nell'oggetto del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 della legge 18/6/1998 n°192 (previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Difesa).

ARTICOLO 11 - (VARIANTI NEL CORSO DELLA FORNITURA).

Elm. Pirelli

Offici

d. 7/7

11.1. Qualora nel corso della esecuzione della commessa oggetto del presente contratto l'A.D. ritenga necessario procedere a delle variazioni del contratto queste dovranno essere autorizzate dall'autorità competente ad approvare il contratto e formalizzate in conformità all'articolo 18 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

11.2. Qualora nel corso del presente contratto qualche componente non fosse più di normale produzione, il R.T.I. presenterà una lista di possibili sostituti a NAVARM 1^a Divisione, tramite l'U.T.I. di ROMA che deciderà in merito.

Tale lista dovrà essere presentata almeno 60 giorni solari prima della data di approntamento al collaudo.

Qualora la sostituzione comportasse variazioni di prezzo e/o termini di esecuzione contrattuale, tali variazioni saranno regolarizzate secondo la procedura stabilita nel precedente paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO 12 - (SPOSTAMENTO DEI TERMINI).

I termini di tempo fissati negli articoli 7 e 8 potranno essere spostati, a richiesta del R.T.I. ed a giudizio della MMI e nella misura che questa

riterrà giustificata, qualora casi fortuiti o di forza maggiore o comunque fatti non imputabili al R.T.I. turbino la normale attività di esso.

Lo spostamento potrà essere concesso per un periodo corrispondente alla effettiva incidenza negativa degli eventi suddetti sull'adempimento delle prestazioni, ma il R.T.I. per ottenerlo dovrà osservare le seguenti condizioni:

a) dare immediato avviso degli eventi verificatesi ed idonei alla concessione di uno spostamento, come previsto dall'articolo 25 delle Condizioni Generali fissate nel capitolato generale d'onori, approvato con D.M. in data 14/04/2000 n°200, di cui al precedente articolo 1;

b) far pervenire al Ministero della Difesa - NAVARM, 14^a Divisione, prima della scadenza del termine contrattuale, domanda di spostamento dei termini allegando la documentazione probatoria dei fatti determinanti il ritardo o riservandosi, se tale documentazione non possa essere momentaneamente prodotta, di trasmetterla appena possibile.

Tale domanda, redatta in carta legale, dovrà essere inoltrata a NAVARM 1^a Divisione tramite l'U.T.T. di Roma, che la correderà mediante verbale del suo

parere.

ARTICOLO 13 - (PROROGA DEI TERMINI).

La proroga prevista dall'articolo 26 delle condizioni generali, fissate dal capitolato citato al precedente articolo 1, avrà luogo nei casi in cui il contratto non abbia già disposto lo stompato dei periodi di tempo corrispondenti a fatti suscettibili di determinarla.

L'eventuale applicazione dell'articolo 27 delle condizioni generali sopracitate dovrà fare salva la modifica disposta dall'articolo 14 del presente contratto.

ARTICOLO 14 - (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO).

L'A.D. ha facoltà di sospendere, per causa di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse della stessa, il contratto, determinando per mezzo di verbale i periodi di sospensione che non debbono essere compresi nei termini contrattuali.

A parziale modifica di quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 27 delle Condizioni Generali fissate dal capitolato di cui all'articolo 1 del presente contratto, non si applica, in ogni caso, la disposizione che prevede la risoluzione automatica del contratto.

ARTICOLO 15 - (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI).

Il R.T.I. assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi, per la fornitura oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'A.D. da qualsiasi pretesa, azione o addebito.

Il R.T.I. soggiace a tutti gli obblighi stabiliti dall'articolo 39 delle condizioni fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

L'A.D., per contro, ha tutti i diritti e le facoltà ivi stabiliti.

ARTICOLO 16 - (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI).

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'A.D. di vigilare sull'andamento della fornitura e fabbricazione dei materiali, i funzionari da essa delegati avranno libero accesso nelle officine del R.T.I. ed in quelle delle Ditte subfornitrici, con diritto di fare le osservazioni che crederanno opportune e di esigere che vengano rifabbricate le parti o rieseguite le prestazioni che a loro giudizio non rispondessero alle condizioni contrattuali e, comunque, alle migliori regole dell'arte, senza che ciò possa influire sul collaudo.

Edm. Baud.

Effel

d. d. d.

A tale scopo il R.T.I. deve comunicare tempestivamente all'A.I. le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

Nel caso che il controllo risultasse impossibile per il rifiuto, da parte del R.T.I., di consentire o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, l'A.D. ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione.

ARTICOLO 17 - (ANDAMENTO LAVORATIVO).

Qualora il R.T.I. valesse ingiustificatamente l'esecuzione delle prestazioni rispetto al ritmo normale di produzione desumibile da un ponderato esame, che sarà effettuato dall'U.I.I. di Roma, delle circostanze di esecuzione, delle caratteristiche tecniche dell'opera, dell'importo complessivo stesso e del tempo concesso per la sua ultimazione) il R.T.I. sarà invitato ad imprimere alle suddette prestazioni il necessario impulso onde tenere fede agli impegni assunti, in relazione alle esigenze tecniche operative dell'A.D., ferma restando l'applicazione delle eventuali previste penalità.

Qualora il R.T.I. non ottemperi a detto invito, l'A.D., previo accertamento della negligenza nell'esecuzione del contratto e previa diffida,

potrà decretare la risoluzione del contratto avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 37 delle Condizioni Generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 18 - (ASSICURAZIONE DI QUALITÀ).

18.1. Sistema di Qualità.

18.2. Le Ditte costituenti il R.T.I. sono in possesso della certificazione ISO 9001:2000 e si impegnano a fornire i prodotti oggetto del presente contratto, tenendo attivato durante tutta la durata contrattuale, un "Sistema Qualità" rispondente alle esigenze espresse nella pubblicazione AQAP 2110 intitolata:

NATO QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS FOR DESIGN, DEVELOPMENT AND PRODUCTION.

Gli obblighi nei confronti della M.M., derivanti dalla pubblicazione della predetta norma, sono riportati nel documento:

NAV 50-9999-026-13-00B00 e NAV 50-9999-019-13-00B00: "Obblighi dell'Industria nazionale nei confronti degli Enti tecnici della M.M. in applicazione della normativa NATO AQAP 2110 ed AQAP 2105.

Le Ditte costituenti il R.T.I. dichiarano di ben conoscere i citati documenti e di osservare ciò che

in essi è prescritto.

18.3. Piano della Qualità.

Il Piano della Qualità (PQ), di cui al capitolo II, para 8 della NAV-50-9999-019-19-00B000, dovrà essere trasmesso per esame e nulla osta all'U.T.T. di Roma, e alla 1^a Divisione di NAVARM.

L'U.T.T. di Roma dovrà esaminare il PQ e in accordo con NAVARM, 1^a Divisione, comunicare al R.T.I. il risultato dell'esame (positivo, positivo con riserva, negativo per il nulla osta entro 30 (trenta) giorni scolari decorrenti dalla data di ricezione del PQ stesso. Trascorso tale termine senza che al R.T.I. sia pervenuto il risultato del predetto esame, il PQ si intende validato.

In caso di valutazione negativa del PQ, il R.T.I. dovrà ripresentare il PQ aggiornato con tutte le integrazioni e modifiche ritenute necessarie.

Il R.T.I. non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema Qualità" di cui al precedente para 1, se non in vigenza del PQ validato.

In caso di attività contrattuali effettuate in assenza del PQ validato o in contraddizione con lo stesso, NAVARM potrà richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite o rifabbricate.

Qualora la nuova rifabbricazione fosse impossibile o il R.T.I. vi si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

18.4 Attestato di Conformità.

Il R.T.I., nel presentare al collaudo i prodotti di cui all'articolo 3 del presente contratto, dovrà trasmettere all'U.T.T. di ROMA, un attestato di conformità redatto secondo il modello previsto nell'allegato B allo STANAG 4107, che il R.T.I. dichiara di conoscere ed accettare. Detto attestato dovrà essere integrato dalla documentazione riepilogativa prevista dal PQ di cui al para 18.2 del presente articolo.

ARTICOLO 19 - (PAGAMENTI).

19.1. L'importo delle forniture oggetto del presente contratto sarà pagato al R.T.I., previa trasmissione di tutta la documentazione necessaria alla 14^a Divisione di NAVARM, da parte da parte degli Enti/Comandi destinatari delle forniture, nel modo seguente:

- 1^a rata: 90% (novanta per cento) dell'importo di ogni lotto/sublotto, dopo il collaudo definitivo, con esito favorevole, la consegna e l'accettazione dei lotti/sublotti, nonché dopo l'adempimento degli obblighi relativi alla

L. L. L.

Off.

Off.

codificazione attestati dalle certificazioni previste dal contratto;

- 2° rata: 10% dieci per cento dell'importo di ogni lotto/sublotto, alla scadenza del periodo di garanzia dei lotti/sublotti stessi, attestato con dichiarazione di fine garanzia da parte da parte degli Enti/Comandi che hanno in gestione il materiale. Il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

19.2. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n°231 del 2002, le parti concordano che i pagamenti saranno effettuati, entro 180 giorni decorrenti dalla data di ricezione, da parte della 14^ Divisione di NAVARM della fattura attestante il collaudo e l'accettazione delle prestazioni in esame.

Ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, le parti concordano, altresì, che ai ritardi nei pagamenti si applichi il saggio di interesse legale di cui all'art. 1284 del C.C., calcolato dal giorno successivo alla data di

scadenza del suddetto termine alla data di emissione del relativo mandato di pagamento.

ARTICOLO 20 - (PENALITÀ).

20.1. Ai fini dell'applicazione delle penalità, i termini di tempo, previsti al precedente articolo 7, nell'ambito di ciascun lotto saranno sommati e considerati come un unico termine complessivo.

Qualora il R.T.I. incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini, per ogni periodo di ritardo pari al decimo del termine di ciascun lotto sarà sottoposto alla penalità del 2% (due per cento) fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto cui l'inadempienza si riferisce.

20.2. Per i periodi iniziati ma non ultimati, sarà applicata solo una parte della penalità, in misura proporzionale al ritardo effettivamente maturato.

20.3. il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, che non incidano sul ritardo dei termini contrattuali previsti per la fornitura, non darà luogo all'applicazione della penale.

I ritardi rispetto al suddetto termine verranno conteggiati secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

invitato ad eliminare l'inconveniente verificatosi ed il termine finale dalla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 24 - (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO).

Il R.T.I. è sottoposto a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste, nonché dall'art.40 delle condizioni generali fissate dal capitolato citato all'articolo 1 del presente contratto.

L'A.D. nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo totale della commessa. La somma trattenuta sarà pagata al contraente solo dopo che il Servizio Ispezione del Lavoro abbia dichiarato cessata la situazione di inadempienza. In tal caso il R.T.I. non potrà pretendere somma alcuna a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento del saldo.

ARTICOLO 25 - (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI).

Sono a carico del R.T.I., in conformità con quanto previsto dagli articoli 16 bis e 16 ter del R.D. 18/12/1923, n°2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali il R.T.I. è tenuto a versare sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di ROMA la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 12^a Divisione, per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, in quanto relative a beni destinati a bordo di Unità Navali, non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi

dell'articolo 8 bis, comma 1 del D.P.R. 26/10/1972
n°633.

L'Imposta di Registro, giusta quanto disposto
dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n°131 e
successive modificazioni, è dovuta nella misura
fissa di € 168,00 (euro centosessantotto/00).

ARTICOLO 26 - (DOMICILIO DELLA DITTA).

A tutti gli effetti del presente contratto il
R.T.I. elegge domicilio in Roma - Via Tiburtina
n°1231, presso la sede della Mandataria.

ARTICOLO 27 - (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta fin
dal momento della sua sottoscrizione, non sarà
obbligatorio per l'A.D. se non dopo che sarà
approvato nei modi di legge.

La facoltà prevista dall'articolo 8 delle
condizioni generali fissate nel Capitolato Generale
d'Oneri approvato con il D.M. 14/04/2000, n°200, di
ottenere lo scioglimento degli impegni
contrattuali, può essere esercitato dal R.T.I. ove
nel termine di 90 (novanta) giorni scarsi dalla
stipulazione non venga emesso il Decreto di
Approvazione, in conformità con quanto previsto
dall'articolo 114 del Regolamento per la
Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D.

23/05/1924, n°827, nei modi e con le forme previste dall'articolo 114 medesimo.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27/12/1975, n°790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine n°46 e in fogli n°12 di cui si compone fin qui.

P. IL R.T.I.
John Benuchi

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. il R.T.I. dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

articolo 5 - Clausola di salvaguardia;

articolo 19 - Pagamenti.

P. IL R.T.I.
John Benuchi

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Gargola

L'UFFICIALE ROGANTE

Alberto di G... 

invitato ad eliminare l'inconveniente verificatosi ed il termine finale dalla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 24 - (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO).

Il R.T.I. è sottoposto a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste, nonché dall'art.40 delle condizioni generali fissate dal capitolato citato all'articolo 1 del presente contratto.

L'A.D. nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo totale della commessa. La somma trattenuta sarà pagata al contraente solo dopo che il Servizio Ispezione del Lavoro abbia dichiarato cessata la situazione di inadempienza. In tal caso il R.T.I. non potrà pretendere somma alcuna a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento del saldo.

ARTICOLO 25 - (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI).

Sono a carico del R.T.I., in conformità con quanto previsto dagli articoli 16 bis e 16 ter del R.D. 18/12/1923, n°2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali il R.T.I. è tenuto a versare sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di ROMA la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 12^a Divisione, per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, in quanto relative a beni destinati a bordo di Unità Navali, non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi

dell'articolo 8 bis, comma 1 del D.P.R. 26/10/1972
n°633.

L'Imposta di Registro, giusta quanto disposto
dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n°131 e
successive modificazioni, è dovuta nella misura
fissa di € 168,00 (euro centosessantotto/00).

ARTICOLO 26 - (DOMICILIO DELLA DITTA).

A tutti gli effetti del presente contratto il
R.T.I. elegge domicilio in Roma - Via Tiburtina
n°1231, presso la sede della Mandataria.

ARTICOLO 27 - (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta fin
dal momento della sua sottoscrizione, non sarà
obbligatorio per l'A.D. se non dopo che sarà
approvato nei modi di legge.

La facoltà prevista dall'articolo 8 delle
condizioni generali fissate nel Capitolato Generale
d'Oneri approvato con il D.M. 14/04/2000, n°200, di
ottenere lo scioglimento degli impegni
contrattuali, può essere esercitato dal R.T.I. ove
nel termine di 90 (novanta) giorni scarsi dalla
stipulazione non venga emesso il Decreto di
Approvazione, in conformità con quanto previsto
dall'articolo 114 del Regolamento per la
Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D.

23/05/1924, n°827, nei modi e con le forme previste dall'articolo 114 medesimo.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27/12/1975, n°790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine n°46 e in fogli n°12 di cui si compone fin qui.

P. IL R.T.I.
John Benuchi

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. il R.T.I. dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

articolo 5 - Clausola di salvaguardia;

articolo 19 - Pagamenti.

P. IL R.T.I.
John Benuchi

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Gargafar

L'UFFICIALE ROGANTE

Alberto di Gargafar